

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 379

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO,
CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI e ROCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1994

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il Senato della Repubblica il 7 ottobre 1993 ha approvato il seguente disegno di legge (atto Camera n. 3234 dell'XI legislatura) non approvato dall'altro ramo del Parlamento per l'interruzione anticipata della legislatura. Data l'importanza della materia di tale proposta, al fine di una rapida approvazione, ripresentiamo il medesimo testo contando poi di proporre talune modifiche durante il suo *iter* parlamentare.

Il disegno di legge si compone di 18 articoli (più 2 tabelle allegate) suddivisi in sei capi:

Capo I - Principi generali;

Capo II - L'impatto ambientale dei piani e programmi;

Capo III - Valutazione di impatto ambientale per i progetti di rilevanza nazionale;

Capo IV - Valutazione di impatto ambientale per progetti di competenza regionale;

Capo V - Progetti con impatti ambientali transfrontalieri - progetti per la cooperazione allo sviluppo;

Capo VI - Norme transitorie e finali.

Il Capo I (Principi generali), comprende 5 articoli.

L'articolo 1 (Finalità) indica le finalità del provvedimento in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e ribadisce la natura di legge quadro della disciplina di valutazione di impatto ambientale; definisce inoltre le disposizioni da applicarsi anche da parte delle regioni fino all'emanazione di una propria legislazione conforme ai principi della legge. Si stabiliscono infine i criteri per l'individuazione dei progetti di competenza regionale.

L'articolo 2 (Oggetto della disciplina) definisce lo scopo della valutazione di impatto ambientale: essa è obbligatoria e vincolante e deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva a realizzare il progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori (commi 1 e 2). Ai commi 3 e 4 vengono indicati tutti i progetti da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale. In pratica si perverrà ad una elencazione unica di progetti ed esattamente:

a) quelli dell'allegato A della presente legge che comprende: tutti i nove progetti dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE (punti da 1 a 9 dell'allegato) per i quali la valutazione di impatto ambientale è obbligatoria; altri 14 progetti compresi nell'allegato II della direttiva sopra richiamata (punti da 10 a 23 dell'allegato) che sono già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base a provvedimenti legislativi intervenuti; nonchè i progetti di grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale (punto 24, inserito dalla Commissione);

b) quelli appartenenti alle tipologie progettuali di cui allegato II della direttiva 85/337/CEE (ovviamente in aggiunta a quelli compresi nell'allegato A), che vengono individuati a seguito della fissazione di criteri e soglie limite da parte di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni su proposta del Ministro dell'ambiente sentiti i ministri interessati.

Si otterrà, dopo il decreto sopra citato, un unico elenco di opere e progetti per i quali si dovrà procedere alla valutazione di impatto ambientale; in tal modo si adempie totalmente alla direttiva comunitaria che obbliga gli Stati membri a sottoporre a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valutazione di impatto i progetti dell'allegato I e a determinare quelli dell'allegato II da sottoporre alla medesima procedura obbligatoria. In tal modo resta chiaramente fissato che, in linea di principio, sono sottoposti a valutazione i progetti di cui agli allegati I e II della direttiva (per questi ultimi soltanto quando le caratteristiche degli stessi richiedano una tale valutazione) non escludendo pertanto, *a priori*, una o più classi di progetti dal campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale. Di questo il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

In questo elenco completo di opere da sottoporre obbligatoriamente a valutazioni di impatto ambientale vengono individuati positivamente, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1, con un atto di indirizzo e di coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri sentita la Conferenza tra Stato e Regioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i progetti di rilevanza regionale, restando ovviamente gli altri di rilevanza nazionale. È questo uno dei «nodi» del provvedimento, che il Senato ha sciolto positivamente nel corso dell'esame svolto nella precedente legislatura, lasciando la definitiva soluzione ad un corretto rapporto, successivo all'entrata in vigore della legge, tra lo Stato e i rappresentanti delle regioni, anche in considerazione delle strutture che gli organi statali e regionali sapranno darsi.

I restanti commi dell'articolo 2 riguardano: i progetti destinati alla difesa nazionale, dove è previsto il concerto del Ministro dell'ambiente; la esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di manutenzione ordinaria e ripristino e di quelli determinati da interventi urgenti a seguito di calamità naturali, restando in questo caso a carico del Ministro dell'ambiente mettere a disposizione del pubblico le necessarie informazioni e comunicare alla CEE le motivazioni della esclusione dalla procedura di impatto ambientale.

L'articolo 3 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale) stabilisce quali effetti di un progetto bisogna valutare non solo sull'uomo, sulla flora e fauna, sul suolo, sulle acque, sul clima e sul paesaggio, ma anche sui beni materiali, sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e quali norme bisogna applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Al comma 3 viene istituita la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale composta da venti membri, dieci dei quali esperti nelle materie ambientali e dieci nelle materie progettuali delle opere sottoposte a valutazione; si riconfermano, per la presidenza, le disposizioni previste nella legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per lo *status* giuridico e i compensi, le disposizioni contenute nella legge 17 dicembre 1986, n. 878. In sede di prima applicazione della legge il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione istituita dall'articolo 18 della legge n. 67 del 1988, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16. La commissione potrà avvalersi della consulenza di istituti di ricerca e universitari e dei servizi tecnici nazionali che possono designare, a richiesta del Ministro, esperti per partecipare ai lavori della commissione stessa; essa potrà inoltre sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Tali norme andranno riviste in seguito alla costituzione dell'Agenzia nazionale per l'ambiente.

L'articolo 4 (Soggetti del procedimento) definisce il committente, o l'autorità proponente, e l'autorità competente: assicura altresì la partecipazione dei soggetti legittimati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nella fase di inchiesta pubblica.

L'articolo 5 (Studio di impatto ambientale) e l'allegato B ivi richiamato contengono i dati, le analisi e le informazioni dello studio di impatto ambientale, che potranno essere integrati o modificati con decreto del Presi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dente della Repubblica, mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni, verranno definiti i contenuti e i requisiti tecnici degli studi di impatto ambientale. Viene altresì stabilito che l'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e può richiedere una sola volta integrazioni al progetto; si stabilisce altresì che le tariffe per l'elaborazione dello studio sono determinate con decreto ministeriale, sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, e ciò per garantire tanto i committenti quanto i professionisti.

Il Capo II (L'impatto ambientale dei piani e programmi) comprende l'articolo 6 (Piani e programmi di rilievo nazionale) che obbliga a tener conto, nella predisposizione di piani e programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di carattere generale, della tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonché della valutazione sulle risorse naturali e sull'uomo. Il Ministro dell'ambiente, prima di dare il concerto previsto dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, informa la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale. Questa procedura è in sintonia con il paragrafo 5 dell'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE che afferma che la direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico perchè gli obiettivi, incluso quello della disponibilità delle informazioni, sono ottenuti tramite la procedura legislativa.

Il Capo III (Valutazione di impatto ambientale per progetti di rilevanza nazionale) comprende 5 articoli. L'articolo 7 (Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale) fissa le modalità per la presentazione del progetto di impatto ambientale - comma 1 - e i tempi riservati alla regione (90 giorni) ed al Ministro (120 giorni) per la valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e per l'emanazione del giudizio, espletato *l'iter* con il parere della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e con il risultato dell'inchiesta pubblica (comma 3).

Vengono inoltre - commi 6 e 7 - stabiliti i criteri per modifiche non sostanziali agli impianti esistenti: per questi può valere il silenzio-esclusione dalla procedura qualora la Commissione non si esprima entro 90 giorni.

Al comma 2 è previsto che il Ministro dell'ambiente acquisisca ai fini delle valutazioni di propria competenza tutte le determinazioni delle amministrazioni competenti in materia di protezione dei beni culturali e ambientali, di tutela dell'assetto idrogeologico, di rischio sismico e vulcanico, di inquinamento e di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, mentre al comma 7 si prevede che lo stesso Ministro, per accelerare le procedure, possa indire conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I commi 4, 9 e 10 fissano le competenze dei Ministri della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

La Commissione ha ritenuto opportuno stabilire - al comma 8 - che il Ministro dell'ambiente informa ogni dodici mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della legge nazionale e degli adeguamenti normativi regionali.

L'articolo 8 (Misure minime di pubblicità) stabilisce che, contestualmente all'invio del progetto comprendente lo studio di impatto ambientale al Ministro, il committente o l'autorità proponente provvedano alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o regione interessata, di un annuncio riguardante il progetto presentato (comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento) ed al deposito di una copia del progetto alla regione e alla provincia interessata ai fini della consultazione da parte della popolazione.

Un decreto del Ministro dell'ambiente indicherà le modalità e gli uffici per gli adempimenti di cui sopra, mentre il committente o l'autorità proponente avranno l'obbligo di realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la partecipazione delle comunità interessate.

L'articolo 9 (Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento) prevede la possibilità di accedere alle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche; il Ministro designerà, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento nonché i funzionari od esperti che possono intervenire per assistere a prove e verifiche sperimentali di modelli o operazioni non facilmente ripetibili e funzionali allo studio di impatto ambientale.

L'articolo 10 (Inchiesta pubblica) dispone che il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione e gli enti locali, apra un'inchiesta pubblica con le seguenti caratteristiche:

si svolge nel capoluogo di provincia dove sono ubicate le opere;

è condotta da un presidente nominato dal Ministro dell'ambiente, assistito da un esperto nominato dal presidente della regione e da uno nominato dal presidente della provincia;

il prefetto designa un funzionario della prefettura per le funzioni di segretario ed assicura, tramite i propri uffici, le funzioni di assistenza;

il Ministro dell'ambiente assicura idonea pubblicità per favorire i cittadini e le associazioni;

chiunque può fornire, nei tempi fissati, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico con memorie scritte;

il presidente decide sull'ammissibilità delle memorie, nonché su audizioni aperte al pubblico con i presentatori di memorie e con le associazioni ambientaliste.

Gli enti locali partecipano all'inchiesta con deliberazioni, assunte a norma dei loro regolamenti, che devono essere inviate anche al Ministro dell'ambiente ed al presidente della regione; essi possono promuovere, entro 45 giorni, altre iniziative di partecipazione, con l'obbligo di presentare una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

L'inchiesta pubblica deve chiudersi entro 90 giorni dall'annuncio dell'opera con l'invio al Ministro delle memorie, dei documenti e delle osservazioni che vengono considerate, singolarmente o per gruppi, ai fini del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 11 (Progetti di particolare interesse ambientale) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale anche progetti non compresi nell'elenco, qualora dimensioni, localizzazione e vulnerabilità dell'ambiente interessato rendano la realizzazione dell'opera particolarmente delicata sotto il profilo ambientale.

Il Capo IV (Valutazione d'impatto ambientale per progetti di competenza regionale) comprende 3 articoli.

L'articolo 12 (Compiti della Regione) stabilisce che la Regione:

promuove l'informazione e garantisce la previsione, per i propri progetti, dell'inchiesta pubblica;

disciplina l'ottimale utilizzo delle risorse industriali, la salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette ed il recupero delle condizioni di degrado ambientale;

assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per piani e programmi;

verifica le condizioni per l'esclusione dalla procedura di impatto ambientale per le modifiche ad opere esistenti.

L'articolo 13 (Progetti di competenza regionale) stabilisce che sono di competenza regionale, oltre quelli indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento del Consiglio dei Ministri, quelli che nascono dalle leggi regionali e quelli dichiarati tali ai sensi del precedente articolo 11.

Al comma 3 si prevede che, nel caso che il progetto interessi più regioni e si manifesti conflitto tra queste, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza Stato-Regioni, può disporre che si applichi la procedura prevista per i progetti di rilevanza nazionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 14 (Legislazione regionale e procedure) stabilisce un termine di sei mesi per l'emanazione della legge regionale per la disciplina della valutazione di impatto ambientale a livello regionale; in difetto si applicano le disposizioni previste per i progetti a rilevanza nazionale.

Al comma 2 vengono indicati i contenuti necessari della legge regionale ed al comma 3 è regolata l'informazione dovuta dalle regioni al *Ministro dell'ambiente* sui provvedimenti adottati e sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Il Capo V (Progetti con impatti ambientali transfrontalieri - Progetti per la cooperazione allo sviluppo) comprende l'articolo 15 che disciplina, in base alla convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991, i rapporti con lo Stato confinante nel caso di progetti di rilevante impatto sull'ambiente di quello Stato. Anche le regioni, per progetti di loro competenza ad impatto rilevante su uno Stato vicino, informano il *Ministro dell'ambiente* per il successivo *iter*; il committente predispone la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione alle popolazioni e la partecipazione del pubblico.

Sono altresì sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti dell'allegato A e altri progetti infrastrutturali individuati

dal *Ministro dell'ambiente* finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo i quali sono altresì soggetti (comma 7) alla normativa vigente sui rischi di incidenti rilevanti.

Il Capo VI (Norme transitorie e finali) comprende 3 articoli.

L'articolo 16 (Norma transitoria) prevede che la procedura della nuova disciplina non si applichi ai progetti già approvati e che siano fatte salve le norme e i regolamenti vigenti fino alle disposizioni di adeguamento ai principi della legge.

L'articolo 17 (Misure di tutela) stabilisce l'intervento del *Ministro dell'ambiente* o della regione per bloccare l'esecuzione di opere che non siano state sottoposte a valutazione di impatto ambientale e il procedimento di modifica dell'allegato A alla legge.

L'articolo 18 (Norme di attuazione e finanziarie) prevede che, per una migliore integrazione tra politica economica e ambientale ed agli effetti delle analisi costi-benefici, due componenti scelti dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale partecipino ai lavori del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e viceversa.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definisce i principi generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regio-

nali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di rilevanza nazionale, sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge; i progetti di competenza regionale, individuati con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge.

Art. 2.

(Oggetto della disciplina)

1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori.

3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, vengono fissati i criteri e le soglie limite, superati i quali i progetti appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

5. Per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

6. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria nonchè gli interventi di ripristino e di ricostituzione di situazioni ambientali.

7. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresì assicurare:

a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).

Art. 3.

*(Contenuto della valutazione
di impatto ambientale)*

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, nonché quelle di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo status giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

4. La commissione di cui al comma 3 può avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la

ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dei Servizi tecnici nazionali, degli enti pubblici di ricerca e di istituti universitari.

5. Ai lavori della commissione di cui al comma 3 il Ministero dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del CNR, dell'ENEA, degli enti pubblici di ricerca, dell'ICRAM e dai direttori dei Servizi tecnici nazionali, dell'ISS, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) del medesimo ENEA. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.

6. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 5.

Art. 5.

(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge. Detto allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

3. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e

sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI

Art. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale)

1. Nella predisposizione dei piani e programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di carattere generale di rilievo nazionale conseguenti ad un provvedimento legislativo nonchè dei piani di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si deve tener conto della rispondenza agli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale già stabiliti per il relativo settore di appartenenza, ai principi ed ai requisiti di carattere generale stabiliti in materia ambientale, nonchè della valutazione delle strategie di piano sulle risorse naturali e sull'uomo.

2. I piani e i programmi di cui al comma 1 devono essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale. Il Ministero dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive e linee guida per la valutazione dei piani e dei programmi e per la partecipazione pubblica alla suddetta procedura, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sulle opere di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'ambiente informa preventivamente la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIEN-
TALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE

Art. 7.

*(Competenze e procedure per progetti
di rilevanza nazionale)*

1. Il progetto di massima comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.

2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti nelle seguenti materie:

- a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
- b) tutela dell'assetto idrogeologico;
- c) rischio sismico e rischio vulcanico;
- d) scarichi idrici;
- e) protezione dall'inquinamento atmosferico;
- f) smaltimento dei rifiuti;
- g) inquinamento acustico;
- h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile. Il Ministro a tal fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

4. I provvedimenti di valutazione relativi alle categorie di cui ai numeri 8), 17), 18), 19) e 20) dell'allegato A alla presente legge sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1.

5. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, della regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 2, nonché del Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 4. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.

7. Per i progetti che non comportino modifiche sostanziali ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, il committente o l'autorità proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Il Ministro dell'ambiente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni 12 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.

Art. 8.

(Misure minime di pubblicità)

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.

2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una copia dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonché presso la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, sulla base dei relativi ordinamenti statutari, gli uffici delle regioni o delle provincie autonome ai fini degli adempimenti di cui al presente comma; fino all'entrata in vigore del suddetto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto tali adempimenti sono assolti presso gli uffici individuati con la circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.

3. Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.

4. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono prescrivere, con legge, ulteriori modalità di pubblicità, differenziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato o alle relative interrelazioni.

Art. 9.

(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento)

1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso, entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla designazione del responsabile del procedimento nonché di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge che possono partecipare a sopralluoghi ed assistere a

prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

Art. 10.

(Inchiesta pubblica)

1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui devono essere ubicate le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi.

2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.

3. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia ed uno nominato dal presidente della regione, territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.

4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un funzionario della prefettura per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.

5. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni

inerenti la realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.

7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

8. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e alle sue conseguenze sul piano ambientale.

9. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 10.

10. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai commi precedenti.

11. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta

pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica.

12. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al comma 5.

13. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.600 milioni annui a regime a decorrere dal 1995.

Art. 11.

(Progetti di particolare interesse ambientale)

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da sottoporre a valutazione di

impatto ambientale stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

CAPO IV

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 12.

(Compiti della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione:

a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;

b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;

c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima;

d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti

esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale.

2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. La regione stabilisce inoltre assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

Art. 13.

(Progetti di competenza regionale)

1. Sono definiti di competenza regionale i progetti indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Sono altresì di competenza regionale quei progetti, in aggiunta a quelli indicati al comma 1, che vengono individuati con legge regionale o dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle disposizioni dell'articolo 11.

3. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge.

4. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A alla presente legge, la regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 14.

(Legislazione regionale e procedure)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei principi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si applica, sino all'emanazione delle norme regionali, anche per i progetti individuati come di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.

2. In particolare la legge regionale dovrà stabilire:

a) eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;

b) le strutture competenti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

c) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

d) le specificazioni regionali in ordine all'articolazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge;

e) gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli *iter* autorizzativi;

f) le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI
AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI -
PROGETTI PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Art. 15.

*(Competenze e procedure per progetti
con impatti ambientali transfrontalieri)*

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato e determina, caso per caso, le modalità di informazione e consultazione della popolazione di detto Stato.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

3. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

5. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'articolo 2, comma 3, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo ed inoltre i progetti di tipo infrastrutturale che verranno individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

6. Ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 5 del presente articolo, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei criteri e delle procedure adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

7. I progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, sono altresì soggetti alla normativa vigente sui rischi di incidenti rilevanti.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Norma transitoria)

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Restano ferme le norme di legge ed i regolamenti vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai principi definiti dalla presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art. 17.

(Misure di tutela e abrogazione di norme)

1. Il Ministro dell'ambiente o la regione adottano i provvedimenti che si rendono necessari per inibire la esecuzione dei progetti che non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per ripristinare ove necessario la situazione ambientale a spese del responsabile. I medesimi soggetti possono altresì disporre la sospensione dei lavori, informandone le amministrazioni interessate, ed adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni emanate in sede di valutazione di impatto ambientale.

2. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con il procedimento di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 18.

(Norme di attuazione e finanziarie)

1. Ai fini della migliore integrazione tra la politica economica e la politica ambientale, nonché agli effetti dell'analisi costi-benefici, due componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, partecipano ai lavori della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, e due componenti di detta commissione partecipano ai lavori del Nucleo sopra menzionato. I suddetti componenti sono designati rispettivamente dal Nucleo e dalla commissione.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

3. La divisione valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazioni ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente presso il Ministero dell'ambiente è soppressa; sono istituite, nell'ambito dello stesso Servizio, la divisione impianti, la divisione infrastrutture civili, la divisione piani e programmi e la segreteria tecnica della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale. La dotazione organica del Servizio stesso è incrementata di tre unità di dirigente, con funzioni di direttore delle divisioni sopra indicate, e di venticinque unità dell'VIII qualifica funzionale, ripartite nei seguenti contingenti di profili professionali: dieci ingegneri direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi. Il relativo onere è valutato in lire 1.200 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

4. Per le maggiori esigenze di funzionamento della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 9, è autorizzata la complessiva spesa di lire 700 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

5. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi negli oneri relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1994 e a lire 3,6 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

(Articolo 2)

- 1) -Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- 3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
- 4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 5) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
- 6) impianti chimici integrati;
- 7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri;
- 8) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate;
- 9) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- 10) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica;
- 11) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
- 12) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- 13) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
- 14) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992;
- 15) produzione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- 16) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 17) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
- 18) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
- 19) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 17;
- 20) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 17;
- 21) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4;
- 22) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento *in loco* di minerali metallici e carbone;
- 23) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;
- 24) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4.

ALLEGATO B

(Articolo 5)

- 1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
 - a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto.
- 2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
- 3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Una descrizione (*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).

8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

(*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.